

UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE
COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA

L.R. 32/1982 e s.m.i. – Art.11 – PERCORSO FUORISTRADA AUTORIZZATO

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

PREMESSE

Il Comune di San Pietro Val Lemina aveva individuato con deliberazione n. 55 del 29/04/1986 un “percorso fuoristrada a fini turistici e sportivi non competitivi” ai sensi dell’art. 11 della L.R. 32/1982.

Il suddetto percorso era stato integrato con deliberazione n. 34 del 30/07/2015 ed approvato il relativo regolamento di fruizione.

Con l’art. 25 commi 4 e 5 della L.R. 16/2016 è stato modificato l’art. 11 comma 3 della L.R. 32/1982 e s.m.i., stabilendo che i percorsi fuoristrada individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 siano automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016, e possano essere nuovamente individuati attraverso un atto delle Unioni di Comuni (dove esistenti), le quali disciplinano l’utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della suddetta legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato.

L’Amministrazione Comunale di San Pietro Val Lemina intende confermare il percorso fuoristrada esistente e precedentemente autorizzato ai sensi dell’art.11 della L.R. 32/1982 con gli atti sopra richiamati.

Ai sensi dell’art.11 comma 3 della L.R. 32/1982, l’utilizzo del percorso fuoristrada è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 1 – INDIVIDUAZIONE PERCORSO FUORISTRADA

Il percorso fuoristrada individuato ed autorizzato ha il seguente tracciato: inizio sulla vecchia strada comunale che costeggia per un breve tratto l’attuale sedime stradale della via Marco Polo; raggiunge e supera la borgata Albarea e, seguendo il tracciato della vecchia strada giunge alla località La Roccia. Qui si divide per creare un anello che si ricongiunge in località Cutas. Da qui un percorso conduce verso la borgata Costabelli, in prossimità del Talucco di Pinerolo, mentre l’altro ramo conduce alla località Colle del Lubè creando, in prossimità della Borgata Saretto, un piccolo anello con differenti difficoltà nel percorso, come meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente Regolamento.

La lunghezza complessiva del percorso è pari a km 6,8, la quota minima è di m. 580 circa, la quota massima di m. 1118 circa.

Il percorso verrà essere adeguatamente segnalato sia con segnaletica di indicazione distribuita lungo il tracciato sia con pannelli illustrativi del percorso nel suo complesso, collocati nei punti di accesso principali e in luoghi strategici sotto il profilo della visibilità e dell’informazione al potenziale utente e riportanti:

- la cartografia con ubicazione e sviluppo territoriale del percorso individuato;

- i dati essenziali del regolamento di utilizzo (periodi e orari di accesso, delibera di approvazione);
- alcuni altri dati del percorso (lunghezza, quota, ecc.).

Art. 2 – DISCIPLINA DELL'ACCESSO

L'accesso al percorso è gratuito e aperto tutti i giorni della settimana, con le seguenti limitazioni:

- divieto di transito nelle ore notturne;
- divieto di transito nei periodi di innevamento;
- divieto di transito quando le condizioni ambientali, con particolare riferimento alle condizioni meteorologiche, non lo consentano.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiudere il percorso in qualunque momento, in particolare nel caso di fenomeni meteorologici che ne pregiudichino la sicurezza.

Sono esclusi dai divieti e limitazioni definite ai punti precedenti, i soggetti rientranti nelle fattispecie in deroga di cui all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 e s.m.i. e di cui all'art. 2 comma 6 della L.R. 45/1989 e s.m.i., con le specifiche definite dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 29.03.2010 n.6/AMB "Normativa Regionale Ambientale relativa all'attività fuoristrada con mezzi motorizzati".

Art. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO E NORME DI COMPORTAMENTO

Il percorso fuoristrada dovrà essere utilizzato per fini esclusivamente turistico-amatoriali e non competitivi. Il transito sul percorso è consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati, targati e assicurati, adatti alle condizioni di difficoltà e caratteristiche del percorso stesso e che rispettino i limiti di emissione acustica.

Per tutti i veicoli il traffico è regolato a doppio senso, con precedenza ai veicoli in salita. Ai fini di garantire il **massimo** rispetto dell'ambiente, la velocità massima consentita è di 30 Km orari. In caso di incrocio con pedoni, ciclisti e persone a cavallo, ai quali deve essere data la precedenza, i mezzi motorizzati devono moderare la velocità e se necessario fermarsi. I mezzi motorizzati devono inoltre moderare la velocità nell'attraversamento di zone abitate ed in prossimità di animali al pascolo o di fauna selvatica.

Gli utenti dovranno rispettare rigorosamente il tracciato del percorso, dal quale è fatto divieto assoluto di uscire. E' vietato ogni modalità di conduzione dei mezzi che comporti dissesto del fondo stradale, come derapate e accelerazioni. E' vietato il danneggiamento della cortina erbosa e di ogni elemento appartenente al contesto naturalistico locale. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed accendere fuochi.

Durante le operazioni di manutenzione dei mezzi che si dovessero verificare lungo il percorso devono essere prese tutte le precauzioni per la protezione ambientale al fine di non contaminare il suolo.

Sono previste lungo il percorso delle zone di allenamento sportivo per moto da trial, opportunamente segnalate.

Art. 4 – DISPOSIZIONI CAUTELARI

L'uso del percorso avviene a rischio e pericolo dell'utente, che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone, animali o cose proprie o di terzi, scaricando da ogni responsabilità il Comune di San Pietro Val Lemina.

L'Amministrazione Comunale non stipula idonea assicurazione per responsabilità civile a copertura di eventuali danni occorsi agli utenti nel transitare sul percorso individuato.

Art. 5 – SVOLGIMENTO DI GARE E MANIFESTAZIONI

Ai sensi dell'art.11 comma 5bis della L.R. 32/1982 e s.m.i. il Comune potrà autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento.

Lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra non costituisce variazione all'uso non competitivo del percorso. Gli organizzatori, i quali sono responsabili in tutto e per tutto sullo svolgersi della manifestazione e sono tenuti a ripristinare gli eventuali danni cagionati al percorso ed alle aree di pertinenza, dovranno presentare domanda di autorizzazione al Comune allegando il regolamento dell'evento. Il Comune potrà rilasciare autorizzazione valutando di volta in volta le prescrizioni ed eventuali garanzie finanziarie volte ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 6 – VIGILANZA

La vigilanza viene garantita dagli organi preposti, ivi compresi gli agenti di vigilanza dipendenti o coordinati dalla Città Metropolitana di Torino, e le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate, secondo le procedure di cui alla legge 689/81 "Modifiche al sistema penale", ai sensi dell'art. 38 della L.R. 32/1982 e, per quanto non previsto dalla stessa, con sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e come determinate in specifica ordinanza sindacale.

